

## Disdetta polizza e mancato invio attestato di rischio: risarcimento danno (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 12 Dicembre 2013 00:00

---



All'attore recatosi, nel giorno della scadenza, presso l'agenzia di assicurazione per ritirare la polizza assicurativa relativa al proprio veicolo, veniva comunicato, pur senza alcuna pregressa informazione in merito alla cessazione del rapporto contrattuale, che la stessa era stata disdettata. In conseguenza di ciò e del mancato invio, nei termini previsti, dell'attestazione dello stato di rischio era stato costretto a stipulare una nuova polizza a condizioni inique. Il Giudice di Pace, con la sentenza che segue ha ritenuto, aderendo al principio sancito dalla Corte di Cassazione, che all'assicurato che, per poter circolare è stato costretto a rivolgersi ad altra assicurazione (perché la sua si è rifiutata di rinnovare il contratto) e per tale motivo ha dovuto pagare un premio maggiore, spetta, a titolo di risarcimento del danno, la restituzione di quanto ha pagato in più a titolo di premio assicurativo (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del 27 settembre 2013).

---



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## **IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO**

Nella persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

nella causa civile, iscritta al n° 2819 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2012, avente ad oggetto restituzione somme

### **Tra**

## **Disdetta polizza e mancato invio attestato di rischio: risarcimento danno (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 12 Dicembre 2013 00:00

---

CCC Fff Gennaro ( C.F. <...>, residente in Terzigno alla Via <...>, elettivamente domiciliato in Terzigno alla Via Aaa, 20 nello studio dell'Avv. Fff AAA ( Fax n. 081/<...>; Pec: avvocatoaaa@pec.it), che io rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

### **Attore**

### **E**

ASSICURAZIONE S.P.A. ., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via <...> (P. IVA <...>), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Fff NNN, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica fffnnn@avvocatinapoli.legalmail.it o al seguente numero di fax 081/<...>, ed elettivamente domiciliata in Nola alla Via <...>, nello studio dell'Avv. Fff Ddd;

### **Convenuta**

## **Conclusioni**

Come da verbale di udienza del 27.09.2013.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in puntuale applicazione della norma dettata dall'articolo 132, c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, con applicazione immediata anche ai giudizi pendenti in primo grado, ai sensi dell'articolo 58, 2° comma, della citata legge.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che sussistendone i presupposti di legge, la domanda, nelle sue varie articolazioni, deve decidersi secondo diritto, ai sensi dell'articolo 113, 110 comma, c.p.c., come modificato dalla Legge numero 63 del 7 aprile 2003.

## Disdetta polizza e mancato invio attestato di rischio: risarcimento danno (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 12 Dicembre 2013 00:00

---

Rileva, inoltre, osservare che va dichiarata l'ammissibilità della domanda, avendo parte attrice fornito la prova di aver esperito il tentativo di conciliazione, di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010.

Rileva, altresì, osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, provate dalla documentazione ritualmente prodotta.

Per un più agevole approccio al thema decidendum, rileva osservare che l'istante, premettendo di aver stipulato con la convenuta ASSICURAZIONE S.P.A. , contratto di assicurazione per la rca relativo al veicolo Opel Zafira tg.XX 0X0 XX, deduceva che, il giorno 22.01.2009, sulla tangenziale di Napoli, la menzionata autovettura rimaneva coinvolta in un sinistro stradale, risarcito, poi, dalla Milano Assicurazioni, senza riconoscimento di responsabilità.

CCC Fff Gennaro esponeva, inoltre, che il 17.12.2010, data di scadenza della polizza, recatosi presso la Compagnia ASSICURAZIONE S.P.A. , Ag. di Ottaviano, veniva informato della disdetta della polizza da parte della citata Assicurazione e del declassamento alla classe CU 10, senza aver avuto alcuna informazione in ordine alla cessazione del rapporto contrattuale

L'istante deduceva, altresì, che, solo in data 15 02 2011, avendo ricevuto una copia informale dell'attestato di rischio, riusciva a stipulare un contratto di Assicurazione con la società AAAA

## **Disdetta polizza e mancato invio attestato di rischio: risarcimento danno (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 12 Dicembre 2013 00:00

---

III, il cui premio ammontava ad € 1.374,02 e, successivamente ad € 1.318,16, con una eccedenza di € 698,02, rispetto alla polizza precedente.

L'istante, infine, affermava di aver subito notevoli disagi, in quanto impedito ad utilizzare la propria autovettura, e che solo nel mese di marzo 2011 la convenuta Assicurazione provvedeva al ripristino della classe di merito e ad inviare l'attestazione sullo stato di rischio.

Tanto premesso, CCC Fff Gennaro chiedeva, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale e/o mala gestio da parte della convenuta ASSICURAZIONE S.P.A. , la condanna della menzionata S.p.A. alla restituzione della somma di € 698,02, quale parte eccedente i premi dovuti, nonché al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla improvvisa e non preannunciata disdetta del contratto.

Nel merito la domanda proposta da CCC Fff Gennaro è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.

Il c.d. attestato di rischio, come è noto, è una attestazione predisposta dall'impresa di assicurazione in cui è indicata la "classe" bonus malus dell'assicurato ed è riportato il numero di sinistri stradali che il contraente ha avuto negli ultimi cinque anni.

Per stipulare un nuovo contratto di assicurazione, l'assicurato deve essere in possesso ed esibire all'impresa di assicurazione l'attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore, dal momento che, ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, le imprese di assicurazione hanno l'obbligo a contrarre, « ma fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio».

In altri termini, prima di contrarre, l'assicurazione ha diritto di verificare, attraverso le risultanze dell'attestato, lo stato del rischio che assume attraverso quella polizza. In mancanza, l'assicurazione sarà legittimata a considerare il rischio al massimo livello e, quindi, assegnare al contraente l'ultima classe di merito, con conseguenze sul premio assicurativo.

In considerazione della funzione dell'attestato, l'art. 134 del Codice delle Assicurazioni prevede che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi a veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, l'attestazione sullo stato di rischio. Inoltre, il Regolamento Isvap n. 4 del 2006 (entrato in vigore il 10 gennaio 2007), all'art. 4 specifica che le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni

prima della scadenza del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

## Disdetta polizza e mancato invio attestato di rischio: risarcimento danno (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 12 Dicembre 2013 00:00

---

Orbene, nel caso in esame, la convenuta Assicurazione non ha fornito alcuna prova relativa all'adempimento delle prescritte formalità (l'attestato di rischio è stato inviato all'attore solo nel mese di marzo del 2011, oltre il termine previsto Scadenza polizza 17/12 2010), laddove il testimone AAA Antonio, indotto da parte attrice ed escusso all'udienza del 03.12.2012, ha confermato la versione dei fatti prospettata dall'istante.

Il menzionato testimone ha dichiarato che il giorno della scadenza della polizza assicurativa si era recato insieme all'attore presso l'Agenzia Assitalia di Ottaviano, dove l'Agente comunicava a CCC Fff Gennaro che l'aveva « disdettato la polizza». Il testimone ha riferito, altresì, che non fu consegnato dall'Agente l'attestato di rischio, pur se richiesto, precisando infine che il CCC « chiese pure, avendo necessità del veicolo, se la compagnia era disposta a stipulare un nuovo contratto anche a condizioni più onerose, tuttavia la risposta fu .....negativa».

Il comportamento della convenuta Assicurazione, in violazione del principio di buona fede, cioè della reciproca lealtà di condotta, che deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione e alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto d'interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ha costretto l'attore a stipulare un nuovo contratto con la Società AAAA III, il cui premio annuale era maggiore rispetto alla polizza precedente.

Invero, dagli atti prodotti il premio relativo all'annualità precedente era pari ad € 997,08, mentre il premio con la nuova assicurazione ammontava ad € 1.374,02 ( scadenza 14.02.2011) e, successivamente, ad € 1.318,16 ( scadenza 14.02.2012), con una eccedenza, per i due anni, pari ad € 698,02.



La Suprema Corte ha enunciato il principio, condiviso da questo giudice, secondo il quale, all'assicurato, che per poter circolare è stato costretto a rivolgersi ad altra assicurazione (perché la sua si è rifiutata di rinnovare il contratto, così come nel caso in esame) e per tale motivo ha dovuto pagare un premio maggiore, spetta, a titolo di risarcimento del danno, la restituzione di quanto ha pagato in più a titolo di premio assicurativo ( Cass. n. 997/2010).

Pertanto, nel caso in esame, la ASSICURAZIONE S.P.A. va condannata alla restituzione, in favore di CCC Fff Gennaro, della somma di € 698,02, quale parte eccedente i premi legalmente dovuti.

Parte attrice chiede anche il risarcimento dei danni morali subiti a seguito dei fatti per cui è causa; in merito a tale voce di danno si osserva quanto segue. Come è noto le SS.UU, con quattro contestuali sentenze di contenuto identico ( un. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell' 11.11.2008), hanno proceduto ad una rilettura in chiave Costituzionale del disposto dell'art. 2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi, non già come disciplina di un'autonoma fattispecie, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì come norma che regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali ( intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie), sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c., e cioè: la condotta illecita, l'ingiusta lesioni di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.

In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell'art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge ( e,

## **Disdetta polizza e mancato invio attestato di rischio: risarcimento danno (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 12 Dicembre 2013 00:00

---

quindi, ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili, presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave ( e, cioè, superi la soglia minima di tollerabilità, imposto dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura immaginario).

Ciò precisato, si osserva che, nella specie, non sussiste un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. I fastidi, disappunti ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, non sono come tali risarcibili

Pertanto, la ASSICURAZIONE S.P.A. va condannata al pagamento della sola somma di € 698,02, oltre interessi legali dalla domanda all' effettivo soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel Decreto Ministeriale della giustizia n. 140 del 20.07.2012, pubblicato in G.U. del 22.08.20.12, in vigore dal 23.08.2012.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC Fff Gennaro nei confronti di Assicurazione S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p t, così provvede

1) dichiara l'inadempimento contrattuale della ASSICURAZIONE S.P.A. ;

2) condanna la ASSICURAZIONE S.P.A. , in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare, a favore di CCC Fff Gennaro, la somma di € 698,02, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo;

3) condanna la ASSICURAZIONE S.P.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare, a favore del difensore antistatario Avv. Fff AAA, le spese e le competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.004,40 di cui € 154,40 per spese ed € 850,00 per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ottaviano, il 27.09.2013

**Disdetta polizza e mancato invio attestato di rischio: risarcimento danno (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 12 Dicembre 2013 00:00

---

Il Giudice di Pace

**Dott.ssa Assunta Ventimiglia**